

N. 99-1/2025 PU



RG 4/26 U9. CONTR.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA

Il Tribunale in composizione Collegiale in persona dei Magistrati:

Diana Brusacà	-Presidente-
Gabriele Giovanni Gaggioli	-Giudice-
Sebastiano Zerbone	-Giudice relatore-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Vista la domanda per l'apertura della liquidazione controllata del sovra-indebitato *ex artt.* 268 ss. CCII, depositata in data 29.9.2025 dal debitore MARCO BELGRADO, c.f. BLGMRC66R02E463E, rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletta Giuliani ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Nicoletta Giuliani del Foro di Bolzano a La Spezia, via Biassa 22, con l'assistenza del gestore della crisi Dott. Claudio Casolari;

Rilevato che la situazione patrimoniale di MARCO BELGRADO descritta nel ricorso (nonché nella relazione particolareggiata del gestore della crisi) è configurata come segue:

- I. MARCO BELGRADO risiede in un immobile a Le Grazie Portovenere (SP), insieme alla madre Maria Teresa Bello (proprietaria dell'immobile) e alla compagna Damaris Riviaccio. È padre di due figli, i quali tuttavia risiedono in altro immobile con la *ex* moglie del debitore.
- II. Le sue spese di mantenimento ammontano a complessivi € 840,00 mensili. Tale spesa, afferma il debitore, è sostenuta grazie al padre Umberto Belgrado, il quale mensilmente eroga al figlio la somma di € 895,00 (provento del canone di locazione di due appartamenti di proprietà dello stesso Umberto Belgrado).
- III. Quanto all'attivo, MARCO BELGRADO è proprietario di un immobile sito in Loc. Masero nel Comune di Licciana Nardi (MS), Via Paesi Bassi n. 10, stimato dal Geom. Stefano Pepi in € 77.000,00. Si tratta di un fondo ad uso commerciale posto al piano terra di una palazzina condominiale.

Il debitore risulta, inoltre, titolare di una quota (25%) di partecipazione al capitale sociale della società "*La Quercia ed il mare Srls*" (il restante 75% appartiene alla madre Maria Teresa Bello). Il valore nominale del capitale sociale è pari ad € 100,00.



Secondo quanto riferito dal ricorrente e dall'OCC, il modesto reddito derivante dall'esercizio della propria impresa è assorbito dai costi necessari all'attività stessa e agli investimenti (minimi) richiesti dall'attività, sicché la quota di partecipazione non avrebbe alcun significativo valore.

Il debitore è, inoltre, titolare di un c/c bancario acceso presso banca Credem, avente saldo negativo alla data del 16.7.2025.

Infine, il debitore è proprietario di un ciclomotore immatricolato nel 1999 e targato AJ 5693, il quale, non marciante e in pessime condizioni, allo stato attuale non ha alcun valore.

Per quanto esposto, l'unica forma di attivo liquidabile è costituita dall'immobile sito in sito in Loc. Masero nel Comune di Licciana Nardi (MS), Via Paesi Bassi n. 10.

IV.I debiti, salvo quelli per prestazioni professionali, sono di natura esclusivamente tributaria e ammontano a complessivi € 140.705,00, come da seguente prospetto:

NOMINATIVO	DESCRIZIONE	PRIVILEGIO	IMPORTI
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	IMPOSTE	artt. 2753 e 2749 c.c.; n. 1 art. 2778 c.c.	€ 39.947,40
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	IMPOSTE	artt. 2758 e 2749 c.c.; n. 7 art. 2778 c.c.	€ 1.967,64
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	IMPOSTE	artt. 2754 e 2749 c.c.; n. 8 art. 2778 c.c.	€ 1.965,00
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	IMPOSTE	artt. 2752 c.c.; n. 18 art. 2778 c.c.	€ 22.924,69
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	IMPOSTE	artt. 2752 c.c.; n. 19 art. 2778 c.c.	€ 20.453,85
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	IMPOSTE	artt. 2752 c.c.; n. 20 art. 2778 c.c.	€ 6.455,67
Spezia Risorse	IMPOSTE	artt. 2752 c.c.; n. 20 art. 2778 c.c.	€ 11.331,00
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	IMPOSTE	Chirografo	€ 17.917,12
Dott. Alessandra Marossa	PRESTAZ. PROF.	art. 2751 bis n. 2 c.c.	€ 3.000,00
Compenso OCC La Spezia	GESTORE DELLA CRISI	prededuttive	€ 9.052,06
Compenso Assistenza Legale	PRESTAZIONE PROF.	prededuttive	€ 5.690,57
		TOTALE	€ 140.705,00

Rilevato che ricorrono i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovra-indebitato, in ragione della completezza ed attendibilità degli atti e dei documenti depositati i quali evidenziano la sussistenza di un effettivo sovra-indebitamento di MARCO BELGRADO inteso quale incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

Rilevato che non constano domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV CCII;

Rilevato che, a norma dell'art. 268 co. 4 lettera b) D.Lgs. 14/2019 (*"Non sono compresi nella liquidazione: [...] b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia"*);

Considerato, in proposito, che la (peraltro modesta) somma erogata periodicamente dal padre non ha alcun rilievo ai fini dell'applicazione della norma appena citata, poiché tale erogazione non risulta derivare da un diritto di credito; e che dunque la somma di € 895,00 mensili, ove erogata mensilmente dal padre, non deve essere compresa nella liquidazione;

Rilevato che il Tribunale, a norma dell'art. 270 co. 2 lettera e) D.Lgs. 14/2019, deve ordinare a MARCO BELGRADO la consegna al liquidatore delle somme in giacenza alla data della comunicazione del presente provvedimento (nei confronti del debitore personalmente oppure presso il procuratore costituito)



sui conti correnti di sua titolarità pervenute successivamente al 29.9.2025;

Rilevato che l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio del sovra-indebitato, trattandosi di procedura volta alla soddisfazione concorsuale della massa creditoria secondo i principi della *par condicio creditorum*, è incompatibile con la prosecuzione di forme di pagamento individuali dei creditori pregressi, ivi comprese le cessioni del quinto eventualmente presenti sui trattamenti retributivi o pensionistici le quali devono ritenersi sospese dalla data di pronuncia del presente provvedimento (ed estinte dalla data del passaggio in giudicato del presente provvedimento);

Rilevato che il liquidatore dovrà compiere tutti gli incumbenti a suo carico previsti dal presente provvedimento nonché dagli artt. 272 ss D.Lgs. 14/2019 (formazione dell'inventario, formazione del passivo, predisposizione del programma di liquidazione, esecuzione del programma di liquidazione approvato dal Giudice, distribuzione parziale o finale del ricavato della liquidazione ai creditori al netto degli acconti o del compenso finale del liquidatore che saranno liquidati dal Tribunale, rendiconto finale), depositando altresì relazione semestrale sull'attività svolta (comprensiva della descrizione della situazione patrimoniale del debitore nel semestre (entrate ed uscite) e con segnalazione delle sopravvenienze di attivo idonee a giustificare la modifica del programma di liquidazione, in ogni caso allegando tutta la documentazione inerente gli incumbenti svolti), con la precisazione che la procedura potrà essere chiusa (ad istanza del liquidatore) ad esito della liquidazione di tutti beni di MARCO BELGRADO o qualora la stessa non appaia ulteriormente possibile per le ragioni che saranno illustrate dettagliatamente dal liquidatore

P.Q.M.

- A. Dichiaro aperta la procedura di liquidazione controllata del sovra-indebitato MARCO BELGRADO
- B. Nomina Giudice Delegato il dott. Sebastiano Zerbone
- C. Nomina liquidatore il Dott. Davide Casolari
- D. Precisa che, a norma degli artt. 270 co. 5 e 150 D.Lgs. 14/2019, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del sovra-indebitato nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura
- E. Precisa che a norma degli artt. 270 co. 5 e 143 co. 3 D.Lgs. 14/2019 l'apertura della procedura di liquidazione controllata determina l'interruzione dei processi di cui è parte MARCO BELGRADO, con decorso del termine per la riassunzione dalla data in cui il Giudice assegnatario dello specifico processo ne dichiara l'interruzione
- F. Ordina a norma dell'art. 270 co. 2 lettera e) D.Lgs. 14/2019 a MARCO BELGRADO la consegna al liquidatore delle somme in giacenza alla data della comunicazione del presente provvedimento (nei confronti del debitore personalmente oppure presso il procuratore costituito) sui conti correnti di sua titolarità pervenute successivamente al 29.9.2025
- G. Ordina al debitore MARCO BELGRADO il deposito dell'elenco dei creditori ad eccezione del



caso in cui l'elenco dei creditori non abbia subito variazioni rispetto a quello riportato nel ricorso, entro sette giorni dalla comunicazione del presente provvedimento

- H. Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore nonché ai creditori risultanti dall'elenco di cui al punto G) (ivi compresi i creditori in prededuzione diversi dal gestore della crisi successivamente liquidatore) termine di 90 giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione, o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 D.Lgs. 14/2019
- I. Ordina il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione
- J. Dispone, a cura del liquidatore, che sul sito internet del Tribunale di La Spezia (http://www.fallimentilaspezia.com/index.php?altre=composizione_crisi) venga pubblicata integralmente la presente sentenza
- K. Dispone che il presente provvedimento venga comunicato dal liquidatore nei confronti dei creditori (ivi compresi i creditori in prededuzione diversi dal gestore della crisi successivamente liquidatore) e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione (ivi compresi i comproprietari o titolari di altro diritto reale o di godimento), a mezzo posta elettronica certificata oppure raccomandata con ricevuta di ritorno oppure consegna a mani con sottoscrizione per ricevuta, depositando altresì nel fascicolo telematico le comunicazioni effettuate
- L. Dispone che il liquidatore indichi al Giudice l'esistenza di impugnazioni della presente sentenza ex art. 51 co. 1 D.Lgs. 14/2019, oppure l'immediato passaggio in giudicato della presente sentenza (in caso di assenza di reclami entro 30 giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al punto M), oppure per gli interessati non destinatari della comunicazione dalla pubblicità di cui al punto L))
- M. Ordina la trascrizione della sentenza, a cura del liquidatore, sui beni immobili di proprietà di MARCO BELGRADO
- N. Dispone che il liquidatore depositi un'unica relazione preliminare inerente agli incombenti citati (nel caso di esistenza di impugnazioni della presente sentenza, il liquidatore darà atto della loro esistenza, e tramite specifica relazione successiva indicherà l'esito delle impugnazioni, al fine delle determinazioni in ordine alla prosecuzione della procedura)
- O. Autorizza il liquidatore all'apertura di conto corrente intestato alla procedura, sul quale verranno depositate le somme derivanti dall'esecuzione del programma di liquidazione, e che verrà utilizzato per effettuare i pagamenti delle spese di procedura o dei creditori
- P. Dispone che il liquidatore esegua gli incombenti previsti dalla presente sentenza nonché dagli artt. 272 ss D.Lgs. 14/2019, depositando relazione semestrale sull'attività svolta, comprensiva della descrizione della situazione patrimoniale del debitore nel semestre (entrate ed uscite) e con segnalazione delle sopravvenienze di attivo idonee a giustificare la modifica del programma di liquidazione, in ogni caso allegando l'estratto del conto corrente di cui alla lettera O) e tutta la documentazione inerente gli incombenti svolti (la prima relazione



Sent. n. 6/2026 pubbl. il 24/02/2026
Rep. n. 6/2026 del 24/02/2026

semestrale dovrà essere depositata entro 6 mesi dalla pronuncia della presente sentenza, con la precisazione che gli incombenti già illustrati e documentati con la relazione preliminare di cui al punto N) rimangono estranei alla relazione periodica semestrale di cui al punto P))

Q. Dispone che la cancelleria comunichi il presente provvedimento al procuratore costituito di MARCO BELGRADO, al gestore della crisi e liquidatore.

La Spezia, 20.2.2026, data della camera di consiglio

Il Giudice relatore ed estensore
Sebastiano Zerbone

La Presidente
Diana Brusacà

TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Cancelleria Fallimentare

LA SUDESSA SENTENZA È STATA CORRETTA
IN DATA 24/2/26 CON IL PROVVEDIMENTO
CHE SI ALLEGA E CHE DIVENTA INTEGRANTE
DELLA SENTENZA DEDESSA.

LA SPEZIA, 25/2/26

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Valeria Figone



Firmato Da: DIANA BRUSACA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6871b1844d2574429cb044c61dc54ae
Firmato Da: SEBASTIANO ZERBONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 71b9aae9647c2c38857080fa0c037472







N. 99-1/2025 PU



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA

Il Tribunale in composizione Collegiale in persona dei Magistrati:

Diana Brusacà	-Presidente-
Gabriele Giovanni Gaggioli	-Giudice-
Sebastiano Zerbone	-Giudice relatore-

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Rilevato che, nella sentenza depositata il 23.2.2026 nel procedimento in epigrafe, per mero errore materiale è stato indicato, quale liquidatore, il Dott. "*Davide Casolari*", anziché il Dott. "*Claudio Casolari*";

Visto l'art. 287 c.p.c.

P.Q.M.

A) Dispone che, nella sentenza depositata il 23.2.2026, il nome "*Davide Casolari*" sia sostituito dal nome "*Claudio Casolari*"

B) Conferma, per il resto, la sentenza indicata.

La Spezia, 24.2.2026

Il Giudice relatore
Sebastiano Zerbone

La Presidente
Diana Brusacà



